

Le funzioni esecutive, di concetto di carattere amministrativo, saranno devolute totalmente a imprese private di servizi, con contratto a termine, sulla base della migliore offerta economica.

Art. 43 ter

Ufficio investimenti azionari. Nell'ambito dell'ufficio privatizzazioni regionale, funzionerà una sezione per gli investimenti azionari di aziende di dimensione regionale, la quale avrà la funzione di dare a tutti coloro che desiderano acquistare azioni di imprese regionali, le indicazioni finanziarie e produttive più opportune per compiere gli investimenti più remunerativi.

Art. 43 quater

Vigilanza sul rendimento. La commissione di controllo regionale con sezioni in ogni provincia della regione, effettuerà una azione di vigilanza sul rendimento dei funzionari statali e direttivi degli uffici privatizzazioni regionali, delle sezioni provinciali, degli uffici privatizzazioni provinciali e delle sezioni regionali degli uffici privatizzazioni interregionali, al fine di verificare il sufficiente rendimento di tale personale, nel rispetto degli orari e soprattutto nelle attività operative dirette ad organizzare la privatizzazione regionale, provinciale e quella interregionale.

Art. 43 quinquies

Sanzioni. In caso di accertata inadempienza di funzionari e direttivi statali e di imprese private che hanno assunto l'incarico con contratto a termine, verranno inflitte delle sanzioni, che per i primi saranno costituite dal richiamo verbale, dalla censura, dalla sanzione pecuniaria e dalla sospensione dal servizio da I a 6 mesi, con trasferimento ad altro settore produttivo; e per i secondi saranno rappresentate da penali fissate nei contratti a termine e dalla esclusione da altri contratti nei casi più gravi.

Art. 44

Coordinamento degli uffici privatizzazioni delle province della regione. L'ufficio privatizzazioni regionale ha altresì il compito di coordinare le privatizzazioni operate dagli omonimi uffici privatizzazioni provinciali; con riferimento all'uniforme trasferimento della proprietà delle imprese provinciali, per categorie di attività produttive e per numero di addetti.

Art. 45

Ripartizione dei mutui agevolati. I mutui agevolati erogati dal Ministero del tesoro, verranno ripartiti tra le imprese di livello

regionale e quelle di minore livello provinciale, sulla base di un piano di ripartizione dei fondi tra le varie imprese citate, in modo che vengano distribuite le risorse per rami di attività, anche con riferimento ai settori economici che hanno bisogno di una maggiore produttività del lavoro e dei capitali.

Art. 46

Fabbisogno di mutui agevolati. L'ufficio privatizzazioni regionale comunicherà al Ministero delle finanze, il fabbisogno di mutui agevolati per il biennio successivo alla data di emanazione della presente legge, al fine della pianificazione dell'accensione di prestiti pubblici, ottenuti con l'emissione di titoli di stato da collocare sul mercato mobiliare.

Art. 47

Piano regionale per le privatizzazioni. L'ufficio privatizzazioni regionale forma il piano regionale di privatizzazione, relativo alla complessa operazione economica che tende a trasferire la proprietà delle imprese ai lavoratori dipendenti.

Ciò sarà ottenuto secondo una pianta regionale che individua le aree produttive con le varie imprese di dimensione regionale, nazionale e provinciale.

Il programma iniziale prevede la privatizzazione riferita a 50.000 dipendenti per regione e per anno, che divengono proprietari delle aziende in cui lavorano.

Questo numero annuale riguarda le regioni del nord e del centro Italia più industrializzate. Il Ministro dell'industria stabilirà quali sono da considerare regioni più industrializzate.

Per le regioni meno sviluppate dal punto di vista produttivo, gli addetti alle aziende che diverranno proprietari delle stesse in misura differenziata, ammontano a 10.000 unità.

Art. 48

Incremento annuale del piano. Il piano dovrà prevedere un incremento annuale per ciascuna regione, nel numero di dipendenti che divengono proprietari dell'impresa, se l'esito della sperimentazione della produttività delle aziende risulta positivo.

Art. 49

Partecipazione alla proprietà delle azioni. La partecipazione alla proprietà delle azioni in ciascuna impresa o azienda regionale, provinciale o interregionale, deve essere riferita a tutti i dipendenti in misura differenziata secondo le varie capacità

economiche, organizzative e funzionali.

Art. 50

Progresso annuale della partecipazione. Il piano regionale dovrà prevedere la progressione annuale della partecipazione alla proprietà delle azioni, prevedendo le fasi e i tempi di partecipazione che portino ad una completa trasformazione per tutte le aziende di un certo settore produttivo.

Questa progressione sarà realizzata d'intesa con l'ufficio privatizzazione interregionale, in modo da adottare la stessa progressione nelle regioni di ciascun settore di decentramento nazionale.

Art. 51

Modalità della partecipazione. La partecipazione alla proprietà delle azioni da parte di dipendenti di impresa, è effettuata ~~da~~ con propri fondi disponibili o con mutui agevolati erogati dal Ministero del tesoro. Le regioni per la loro privatizzazione potranno emettere prestiti pubblici regionali.

L'ufficio privatizzazioni regionale predisporrà il piano regionale di ripartizione dei fondi pubblici occorrenti per la erogazione dei mutui agevolati.

Tale piano verrà trasmesso all'ufficio privatizzazioni interregionale, al fine di compiere una equa ripartizione dei capitali tra le regioni e per stabilire il fabbisogno per settore di decentramento nazionale.

Art. 52

Coordinamento degli uffici privatizzazioni provinciali. L'ufficio privatizzazioni regionale coordina gli uffici provinciali di ciascuna regione, i quali erogheranno entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i mutui agevolati per l'acquisto delle azioni o quote sociali, da parte dei dipendenti di imprese con meno di 30 dipendenti.

In ciascun ufficio privatizzazioni provinciale esisterà una sezione dell'ufficio regionale che erogherà i fondi occorrenti per i mutui e predisporrà il piano di privatizzazione della provincia, riferito alle aziende di dimensione regionale presenti nei capoluoghi di provincia e nel loro territorio.

Art. 53

Sperimentazione dell'ufficio privatizzazioni regionale sulla produttività. L'ufficio privatizzazioni regionale effettuerà delle sperimentazioni per verificare la quantità delle azioni in aziende provinciali o regionali, che fanno aumentare la produttività

del lavoro e del capitale, nel loro ammontare complessivo riferito alla totalità; ciò al fine di analizzare se la maggiore o minore disponibilità di azioni o quote sociali da parte dei lavoratori, rispetto al proprietario o agli azionisti capitalisti, contribuisca al maggiore rendimento del capitale e del lavoro.

Gli esiti positivi della sperimentazione potranno far aumentare la percentuale di azioni che vengono acquisite dai lavoratori dipendenti. Tale percentuale non potrà essere superiore a quella concordata con il patto sociale tra lavoratori dipendenti e attuali proprietari delle imprese.

La sperimentazione sarà organizzata secondo la dimensione dell'azienda e secondo la sua distribuzione nel territorio regionale, tenendo conto quindi del capitale sociale versato, del tipo di attività produttive e commerciali svolte.

I risultati della sperimentazione saranno trasmessi allo ufficio privatizzazioni interregionale per il confronto con altre realtà regionali e quindi per pianificare l'articolazione delle percentuali del possesso delle azioni, da parte di lavoratori, proprietari, imprenditori e azionisti capitalisti.

La pianificazione di cui sopra terrà conto delle situazioni ambientali, lavorative ed economiche di ciascuna realtà regionale.

#### Art. 54

##### Patto sociale relativo alla percentuale delle quote sociali.

Verrà stabilito un patto sociale tra le associazioni di imprenditori regionali e provinciali e i sindacati dei lavoratori, al fine di stabilire la percentuale di quote del capitale sociale che potranno essere vendute ai lavoratori che prestano la loro attività lavorativa nelle aziende, al di sopra del 40 per cento.

Sarà altresì stabilita la percentuale massima di quote sociali possedute dai lavoratori dipendenti, se la produttività del lavoro e del capitale, con la proprietà delle azioni da parte dei lavoratori dà esiti positivi.

I sindacati confederali e quelli maggiormente rappresentativi dei lavoratori, stabiliranno con le associazioni degli imprenditori corrispondenti, le percentuali di produttività e di utile che possono far aumentare i rapporti tra le azioni possedute dai lavoratori e quelle possedute dagli imprenditori.

Tale limite non potrà superare l'80 per cento del totale delle azioni o quote sociali che costituiscono il capitale sociale. Gli accordi citati potranno essere stabiliti annualmente.

Art. 55

Rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione.

I rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione delle imprese, tutelano gli interessi della produzione generale e la produttività del capitale degli azionisti e dei lavoratori possessori di quote sociali.

~~XXXXXXXXXX~~

UFFICIO PRIVATIZZAZIONI PROVINCIALE

Art. 56

Competenze. L'ufficio privatizzazioni provinciale sarà tenuto ad organizzare la partecipazione alla proprietà delle azioni da parte di imprese che hanno meno di 100 addetti.

Per quanto riguarda i componenti l'ufficio provinciale vale quanto detto nell'art. 43 bis.

Art. 56 bis

Dipendenza degli uffici privatizzazioni provinciali. Gli uffici privatizzazioni provinciali dipenderanno come quelli regionali e interregionali, dal Ministero del bilancio, ed avranno al loro interno delle sezioni che informano i dipendenti di imprese provinciali, sugli investimenti più remunerativi nelle imprese della provincia, al fine di poter permettere i più oculati investimenti produttivi da parte del lavoratore, nella propria come in altre aziende.

Art. 57

Predisposizione del piano per l'acquisto della proprietà delle azioni. L'ufficio privatizzazioni provinciale predisporrà un piano di partecipazione alla proprietà delle azioni o quote sociali delle imprese della provincia, distinto per settori di decentramento provinciale, corrispondenti a quelli di cui alla organizzazione territoriale delle USL in ciascuna provincia.

Per ciascun settore di decentramento saranno organizzate le aziende da privatizzare per settori di attività, per numero di addetti, in modo da organizzare una uniforme partecipazione alla proprietà delle aziende nella provincia.

Art. 58

Richiesta dei mutui da erogare. L'ufficio provinciale farà una richiesta all'ufficio privatizzazioni regionale sui mutui da erogare, per favorire l'investimento del risparmio popolare nella proprietà delle aziende di dimensione provinciale. Questi mutui dovranno essere distribuiti nei vari settori di decentramento, secondo la presenza delle aziende interessate dalla partecipazione dei lavoratori alla proprietà delle azioni o quote sociali.

Art. 59

Piano quinquennale. L'ufficio provinciale ha il compito di compilare un piano quinquennale da trasmettere all'ufficio omonimo regionale, sulla previsione per tipi di produzione e per settori di decentramento e per numero di addetti alle imprese, dell'allargamento progressivo e per fasi stabilite della proprietà delle imprese nei confronti dei loro dipendenti.

Come in ambito regionale tale partecipazione dovrà riguardare tutti gli addetti dell'impresa.

Art. 60

Ufficio privatizzazione provinciale ed erogazione di fondi.

Gli uffici privatizzazioni provinciali erogheranno i fondi per l'acquisto delle azioni, attraverso gli uffici tesoreria provinciali.

La commissione di controllo verificherà l'attività direttiva e dirigenziale anche degli uffici tesoreria, in funzione del produttivo impiego dei fondi giacenti per periodi limitati e destinati alla erogazione di mutui agevolati necessari per l'acquisto di azioni da parte dei lavoratori.

Art. 61

Servizio di investimento a breve termine. Il servizio di investimento a breve termine di cui all'articolo precedente, sarà affidato in parte non superiore al 60 per cento alle banche private che saranno aggiudicatrici dello stesso.

Tale percentuale potrà aumentare in relazione al rendimento dei dirigenti dell'ufficio tesoreria che avranno il medesimo incarico. Il rendimento sarà riferito alla quantità di utili che vengono tratti dagli investimenti citati.

Art. 62

Sperimentazione nelle imprese minori. Viene sperimentata nelle imprese minori ~~xxxxxx~~ con meno di 6 addetti, entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge, la proprietà delle aziende in proporzione degli interi conferimenti, o la titolarità comune

dell'impresa, al fine di valutare l'aumento del rendimento del capitale e del lavoro, per stabilire se la titolarità delle attività produttive minori ed artigianali può essere iniziata con la partecipazione di tutti coloro che prestano attività lavorativa nella ditta e quindi per stabilire la compartecipazione agli utili; o se invece è più produttivo tenere distinto il titolare proprietario e gestore dell'azienda, dagli addetti impiegati, operai o lavoratori.

Art. 63

Comunicazione del rendimento del lavoro. Periodicamente l'ufficio privatizzazioni provinciale comunicherà all'ufficio regionale, lo andamento del rendimento del lavoro nelle imprese provinciali e in quelle minori artigianali e a conduzione familiare, nelle quali è stata data la proprietà dei mezzi di produzione e la titolarità di imprenditore ai dipendenti maggiorenni.

Art. 64

Ripartizione di utili. Gli utili saranno ripartiti a fine esercizio secondo le attività e passività del bilancio annuale, in modo differenziato secondo gli accordi stabiliti nell'ambito dell'impresa in base ai quali spetterà una percentuale maggiore a chi ha la responsabilità di amministrazione della stessa e di gestione economica e finanziaria.

Per le imprese artigianali i compensi saranno uguali per tutti coloro che partecipano all'attività lavorativa, salve le differenziazioni per quelle attività che comportano una attività organizzativa di carattere gestionale e finanziario, per le quali verranno previste delle differenziazioni nell'acquisizione degli utili di fine esercizio.

UFFICIO PRIVATIZZAZIONI INTERREGIONALE

Art. 65

Competenze. L'ufficio privatizzazioni interregionale ha funzioni di gestione delle attività di trasferimento della proprietà delle azioni dagli attuali azionisti, per la parte stabilita dal patto sociale, ai dipendenti di impresa nazionale, con numero di addetti superiore a 1.000 unità.

Si tratterà di imprese nazionali presenti nelle regioni di ciascun settore di decentramento nazionale nord, centro e sud Italia.